



# CITTA' DI FERMO

## Ufficio Tributi

Via Mazzin, n.4 – 63900 Fermo – Sito web: [www.comune.fermo.it](http://www.comune.fermo.it)

### Immobili oggetto di ordinanza di sgombero a seguito sisma 2016/2017

#### Condizioni per beneficiare dell'esenzione IMU

Gli immobili oggetto di ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco a seguito del sisma 2016/2017 che sarebbero soggetti IMU possono godere, invece, dell'esenzione ai sensi dell'art.48 Dlgs n.189/2016 a condizione che presentino apposita **dichiarazione** (modello disponibile nel sito web del Comune di Fermo – modulistica).

Tale dichiarazione deve contenere:

- 1) i dati delle unità immobiliari per le quali è richiesta l'esenzione barrando la casella 11 come immobile inagibile;
- 2) l'indicazione, nello spazio annotazioni, di: "ESENZIONE TOTALE SISMA", il numero e data dell'**ordinanza sindacale di sgombero** degli immobili. In presenza di più ordinanze indicarle tutte.
- 3) è obbligatorio **allegare la perizia asseverata** redatta da un professionista abilitato che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni riportati dagli immobili e gli eventi sismici 2016/2017 ( salvo il caso che la scheda AeDES sia stata redatta da tecnici inviati dalla Protezione civile).

**La scadenza della dichiarazione, ai sensi del Regolamento Comunale IMU così come modificato dalla delibera di C.C. n. 91 del 29/11/2017, è il 30/06/2018.**

Se l'ordinanza di sgombero è stata emessa dal Sindaco del Comune di Fermo nell'anno 2018 la denuncia potrà anche essere presentata entro 30/6/2019.

L'esenzione, in assenza di provvedimenti successivi modificativi dell'ordinanza di riferimento, decorrerà dal saldo 2016 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dell'immobile e comunque non oltre il 31/dicembre/2020.

Nel caso di ordinanza di sgombero parziale l'esenzione spetterà su tutta l'unità immobiliare solo nel caso in cui l'inagibilità sia relativa alla parte ove ricade almeno uno dei locali fondamentali per l'utilizzo (come l'unico bagno / l'unica cucina / l'unica camera da letto), per le inagibilità parziali delle altre parti dell'unità immobiliare (esempio soffitta, studio, balcone ecc. ) non è riconosciuta alcuna esenzione IMU.

Qualora il contribuente abbia già effettuato il pagamento IMU in presenza di diritto all'esenzione, è tenuto sempre alla presentazione della dichiarazione, secondo quanto sopra indicato, e, successivamente, potrà presentare domanda di rimborso allegando la copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione, le ricevute dei pagamenti effettuati, il proprio codice IBAN.

L'Ufficio Tributi nella fase di controllo delle dichiarazioni richiederà l'eventuale documentazione mancante e non disponibile all'Ente; in tal caso l'esenzione verrà riconosciuta solo ad avvenuta integrazione.

L'Ufficio Tributi è disponibile per chiarimenti nel seguente orario:

lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9,00 alle 13,00 / martedì-giovedì dalle 16,00 alle 18,00  
riferimento telefonico 0734 284228-337 / indirizzo mail [tributi@comune.fermo.it](mailto:tributi@comune.fermo.it)

25/05/2018